

STATUTO

Associazione ARCI Bologna

Premessa

L'Associazione ARCI Bologna, riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana.

L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU ed opera per una Europa dei cittadini.

L'Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l' ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell'Interno.

Per lo svolgimento della propria attività può essere altresì utilizzata la dizione di ARCI Comitato Territoriale di Bologna.

Titolo I

DEFINIZIONE - FINALITÀ'- PROGRAMMA

Art. 1

L'Associazione ARCI Bologna è un'associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e della L.R. 34/2002, iscritta nel Registro provinciale delle A.P.S., autonoma e pluralista che si configura come un sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi di partecipazione responsabile e promuovendo forme autorganizzate nella società civile per favorire una più articolata dialettica della democrazia.

L'Associazione ARCI Bologna è per una cultura della non violenza, per lo sviluppo di una cultura di pace, per la liberazione degli individui, per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo, per l'affermazione di una società solidale e multietnica; opera affinché si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di soluzione non violenta dei conflitti.

La sede legale è in Via della Beverara n. 6 a Bologna.

L'Associazione ARCI Bologna afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un'associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità e autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture locali.

L'Associazione ARCI Bologna non persegue finalità di lucro.

Art. 2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante dell'Associazione ARCI Bologna. In questo senso l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell'associazionismo e del terzo settore.

L'Associazione ARCI, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione ARCI è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.

Al fine di garantire la piena salvaguardia della libertà di associazione, Arci Bologna divulga la libera cultura associativa e promuove la coscienza antimafiosa attraverso informazione e formazione, promuovendo politiche di strategia di lotta non violenta contro il potere mafioso; inoltre, fornisce sostegno e solidarietà a tutti i soggetti collettivi che combattono i sodalizi mafiosi e che promuovono la resistenza alle infiltrazioni di tipo malavitoso.

A tal fine, Arci Bologna potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo e per i delitti strumentali alle attività delle associazioni di stampo mafioso. Può altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter c.p..

Art. 3

Sono campi prioritari di iniziativa e di intervento dell'associazione:

- a) l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- b) l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative, di socialità e sportive;
- c) l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- d) lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori, fondate sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, di opportuni spazi di vita e di adeguati strumenti di partecipazione;
- e) lo sviluppo di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, della convivenza civile e della sicurezza, delle diversità di genere e di orientamento sessuale, capace di favorire la realizzazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. Per questa ragione anche nel presente Statuto tutti i riferimenti a figure definite al maschile neutro sono da interpretare come riconducibili e accessibili sia al genere maschile che a quello femminile;
- f) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- g) l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- h) l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- i) l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione sociale, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- k) l'educazione alla legalità come strumento per una politica di sicurezza che, assieme alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, promuova servizi rivolti a creare nuove opportunità di inserimento sociale;
- l) l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad una informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per tutta la comunità;
- m) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- n) le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- o) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- p) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- q) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico, ambientale;

- r) l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- s) l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo;

Art. 4

Tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto si possono iscrivere all'associazione, indipendentemente da convinzioni politiche, religiose, identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età o professione.

Titolo II FORMA ASSOCIATIVA

Art. 5

Possono aderire all'Associazione ARCI Bologna: Circoli, singoli cittadini, associazioni – anche organizzate in forma di associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e di impresa sociale ai sensi della legge 155/06 - che si riconoscano nel presente statuto, lo accettano ed operano nella circoscrizione territoriale del Comitato di Bologna.

I Circoli e/o le associazioni mantengono la loro autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l'adesione:

a) per i Circoli e/o le associazioni :

- l'accettazione degli statuti adottati dall'ARCI nelle sue varie articolazioni;
- la domanda di adesione;
- l'adozione della tessera nazionale dell'ARCI;

b) per i soci individuali.

- l'accettazione degli statuti adottati dall'ARCI nelle sue varie articolazioni;
- la domanda di adesione;
- l'adozione della tessera nazionale dell'ARCI.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per aderire all'Associazione ARCI Bologna è necessario presentare domanda scritta alla Direzione, ovvero ad altro soggetto da essa delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. L'adesione di una associazione aderente è deliberata dagli organismi dirigenti dell'associazione medesima.

L'accettazione della richiesta è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Arci di Bologna.

Art. 6

Sono parti costitutive dell'Associazione ARCI Bologna:

- I Circoli ARCI
- le associazioni a carattere locale;
- i soci individuali.

Art. 7

Il Circolo costituisce l'elemento associativo di base dell'Associazione ARCI Bologna.

La sua adesione annuale all'associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello statuto dell'ARCI nazionale e che ne rappresentano il fondamento etico e giuridico, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, di partecipazione e di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati, nonché al rispetto dei deliberati territoriali.

Il Circolo e/o base associativa è il principale luogo della complessità di iniziativa e di espressione dell'associazione.

Art. 8

All'Associazione ARCI Bologna possono aderire associazioni tematiche a carattere territoriale. Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale dell'Associazione ARCI Bologna, devono recepire all'interno del proprio statuto le norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

Art. 9

Ai soci individuali vengono garantiti tutti i diritti di accesso e partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

Art. 10

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione,
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi
- concorrere all'approvazione e alle modifiche delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo e concorrere ad essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare la quota associativa annuale;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota associativa, che rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio, non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; essa è intrasmissibile, a qualsiasi titolo, e non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 11

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione
- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale, del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Titolo III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 12

Il Comitato territoriale Associazione ARCI Bologna è il principale soggetto dell'iniziativa politica ed organizzativa dell'associazione sul territorio. Esso esprime l'insieme delle basi associative e dei soci operanti nell'area territoriale di sua competenza.

In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali.

Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento associativo nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate e organizzando iniziative formative e informative per i propri dirigenti e per l'intero corpo sociale.

Promuove la costituzione di nuove basi associative, in particolare nelle aree deboli, come contributo allo sviluppo civile del territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio.

Rappresenta l'Associazione ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Art. 13

Gli organismi di direzione, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione territoriale:

Sono organismi di direzione territoriale:

1. Il congresso
2. La direzione
3. Il presidente
4. Il segretario
5. L'ufficio di presidenza
6. L'assemblea dei presidenti dei circoli e/o associazioni affiliate

Art. 14

Il congresso territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, preparato con assemblee di base che si terranno secondo le norme stabilite dalla direzione, in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza.

Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'associazione a livello territoriale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto;
- eleggere la direzione
- eleggere il collegio dei garanti
- eleggere il collegio dei sindaci revisori
- eleggere i delegati al congresso regionale e nazionale.

Il congresso territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

- 1) su richiesta motivata di basi associative e/o soci singoli che complessivamente rappresentino più del 20% dei soci complessivi;
- 2) in caso di decadenza degli organismi dirigenti;
- 3) per decisione del commissario eventualmente subentrato, su indicazione del consiglio nazionale, agli organismi dirigenti.

In tali casi è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base di norme adottate dai soggetti convocanti, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 15

La direzione è il massimo organo di indirizzo e di rappresentanza fra un congresso e l'altro.

E' composta da un numero minimo di 21 componenti.

Essa ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il congresso, ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le loro eventuali variazioni;
- stabilisce la quota di adesione dei soci collettivi e la quota sociale individuale annuale;
- eleggere il presidente e il segretario;
- approvare la proposta di nomina di vicepresidente e tesoriere;
- nominare eventuali commissioni di lavoro e i rispettivi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da enti locali o pubblici, anche nominando propri rappresentanti;

- promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi associativi;
- stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;
- convocare l'assemblea congressuale per l'elezione dei delegati ai congressi regionali e nazionali;
- adottare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di Circoli territoriali;
- deliberare in merito ai ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Garanti.
- dare mandato al Presidente di intervenire in giudizio nei casi previsti dai punti b) e c) del comma 1, art. 27 della legge 383/2000.

La direzione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei membri in carica.

Art. 16

Il presidente territoriale esercita la direzione dell'associazione e la rappresenta in giudizio verso terzi. Esercita il coordinamento politico, convoca e dirige i lavori degli organismi dirigenti dell'associazione e ne assicura il regolare funzionamento.

Propone alla direzione la nomina di uno o più vicepresidenti a cui attribuire deleghe specifiche e del tesoriere. Le proposte devono essere approvate dalla direzione.

Può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione ARCI Bologna nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e di compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Tali facoltà possono essere delegate, in tutto o in parte, al segretario incaricato delle funzioni vicarie.

Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati consecutivi.

Art. 17

Il segretario territoriale esercita il coordinamento organizzativo dell'associazione, coordina il rapporto con le associazioni locali federate nazionalmente all'ARCI e segue le politiche sul servizio civile.

Sostituisce il presidente nel caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 18

L'assemblea dei presidenti dei circoli e/o associazioni affiliati viene convocata almeno una volta all'anno per discutere ed esprimere un parere obbligatorio sulle linee di programma annuale e quelle di bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea viene altresì convocata per tutte quelle decisioni per cui la direzione ritiene di doverla straordinariamente convocare per l'importanza delle eventuali decisioni da assumere.

Art. 19

L'ufficio di presidenza è l'organismo esecutivo del governo dell'associazione. Ha il compito di garantire l'attuazione delle scelte di programma e la realizzazione delle iniziative ad esse connesse. Garantisce inoltre il funzionamento delle sedi e dei servizi provinciali.

La sua composizione, che deve rispondere sia a criteri di rappresentatività sia di competenza specifica, e le successive modificazioni, viene decisa dal Presidente e comunicata alla direzione nella prima seduta utile.

Il presidente, il segretario, il/i vicepresidente/i e il tesoriere ne fanno parte di diritto.

Titolo IV

ORGANISMI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 20

Sono organismi di garanzia e di controllo:

- Il Collegio dei Garanti
- Il Collegio dei Sindaci revisori

Art. 21

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; viene eletto dal congresso territoriale ed ha giurisdizione su tutta l'associazione, intesa come Circoli, associazioni a carattere locale, soci individuali.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio è formato da tre membri più due supplenti.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra soci che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il presidente.

Il Collegio emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi su cui ha competenza.

Dirime le controversie tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organismi dirigenti, erogando le eventuali sanzioni previste dagli statuti.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello immediatamente sottordinato.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte o per propria autonoma iniziativa.

Le sue decisioni sono immediatamente esecutive, salvo il caso di ricorso in appello. Il ricorso va rivolto al Presidente e su di esso si pronuncia in via definitiva la Direzione.

Il Collegio dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo, sulla base dei principi contenuti in quello adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti ed adotta il sistema sanzionatorio definito dal Consiglio Nazionale.

I componenti il Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consiliari di pari livello.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci revisori è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello dell'associazione ed eletto nei rispettivi congressi. E' formato da tre componenti più due supplenti ed ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità

Presenta ogni anno alla direzione una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Il Collegio elegge al proprio interno un presidente.

Titolo V

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Art. 23

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'Associazione ARCI Bologna sono:

- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità;
- la verificabilità dei programmi;
- l'eguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

Art. 24

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, di norma in forma scritta almeno 15 giorni prima della data fissata. Le comunicazioni dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e straordinari;
- delibera di decadenza da componente degli organismi.
- adozione di provvedimenti di commissariamento nei confronti delle basi associative territoriali.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 25

L'elezione degli organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

Art. 26

Ogni organismo dirigente collegiale deve dotarsi di un apposito regolamento, entro 4 mesi dalla data di insediamento, pena decadenza, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo medesimo e in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 27

Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di un Circolo, ovvero di una base associativa, non può superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.

Art. 28

Il comitato territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale e territoriale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono all'ARCI.

In particolare per quanto riguarda i Circoli e/o le basi associative, il Comitato territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi Circoli, dovrà curare:

- la predisposizione dell'atto costitutivo;
- dello statuto;

verificando la compatibilità con quello dell'Associazione ARCI Bologna e seguendo l'intero iter costitutivo.

Art. 29

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze commesse da un Circolo o da una associazione aderente, la direzione, su proposta del Collegio dei Garanti, può deliberare la decadenza immediata dell'adesione all'Associazione ARCI.

In caso di manifesta e continuata paralisi nel funzionamento degli organismi dirigenti di un Circolo o associazione, su richiesta di almeno il 20% dei soci e con il parere favorevole del Collegio dei Garanti, la direzione può proporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato l'evento e di ristabilire, nel più breve tempo possibile, le condizioni di normale agibilità democratica.

La nomina del commissario e i suoi poteri dovrà essere approvata da una assemblea straordinaria del Circolo e/o associazione interessato.

Titolo VI PATRIMONIO - RISORSE - AMMINISTRAZIONE

Art. 30

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie;
- titoli.

Art. 31

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art. 32

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere discusso e approvato, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 33

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che non sia previsto per legge.

Art 34

L'Associazione si dota di un regolamento amministrativo.

Art. 35

Ogni livello dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte direttamente.

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

Lo scioglimento dell'Associazione ARCI Bologna può essere deciso esclusivamente da un congresso convocato appositamente - sentiti gli organismi dirigenti dell'Associazione Arci Nazionale e quelli del Comitato regionale Emilia Romagna - che delibera con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto.

In tal caso il suo patrimonio, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, sarà devoluto ad enti o associazioni che non abbiano scopi di lucro e operanti a livello locale con finalità analoghe a quelle dell'Associazione ARCI Bologna o comunque per finalità sociali o a fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Art.37

L'Associazione ARCI Bologna aderisce attraverso la propria struttura nazionale, alla Federazione ARCI.

Tutti i soci individuali e collettivi dell'Associazione ARCI Bologna aderiscono contestualmente alla medesima Federazione, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art. 38

Il congresso territoriale di Bologna dà mandato alla direzione territoriale, con maggioranza assoluta dei componenti effettivi, di poter apportare modifiche allo statuto, coerenti ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti da scelte congressuali nazionali o da disposizioni di legge, soggette all'approvazione del Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 39

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

(Statuto approvato dal Congresso territoriale il 15 febbraio 2014)